

## DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI

---

### ***La rendicontazione dei beni in trust***

di **Fabio Pauselli**

Tra gli adempimenti che il *trustee* deve esercitare nell'ambito del suo ufficio ci sono, indubbiamente, anche quelli relativi alla **rappresentazione contabile degli accadimenti** relativi alla **gestione del patrimonio segregato in trust**. L'adozione di un impianto contabile fondato sulla **partita doppia** potrebbe rappresentare una prerogativa delle sole *trust companies* strutturate, in realtà anche nella gestione di un singolo *trust* più complesso tale metodo può essere la scelta vincente.

È evidente che detto metodo non risulta affatto obbligatorio. In particolare se parliamo di gestire strutture elementari di patrimoni in *trust* quali, ad esempio, immobili e/o attività finanziarie, è sicuramente più utile ricorrere ad un **metodo di contabilizzazione elementare** che consenta la rappresentazione dei dati necessari per adempiere correttamente sia agli obblighi di rendicontazione che a quelli di carattere tributario.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha prodotto un interessante studio al riguardo, evidenziando le peculiarità delle **principali scritture in partita doppia** nonché la **proposta di un piano di conti** da adottare in capo al singolo *trust*. È bene rilevare, infatti, che il complesso dei beni conferiti in ogni singolo *trust* rappresenta un **autonomo centro di imputazione economico** e, quindi, dovrà essere dotato di un impianto contabile autonomo, completamente scisso da quello proprio del *trustee*. In pratica la **contabilità generale del trustee**, inteso come entità legale, non prevede **nessuna scrittura di raccordo** con quella dei **singoli trust**, preferendo una rappresentazione **economico-sostanziale** piuttosto che **giuridico-formale**.

Partendo dal contributo offerto dal CNDCEC, in questa sede vorremmo soffermarci sulla struttura che il rendiconto dovrebbe assumere nel caso dei **trust meno complessi**, cercando di adottare una **metodologia** che da una parte non sia eccessivamente **onerosa per il trustee** e dall'altra non tralasci tutti quegli **aspetti informativi e gestionali** che, solitamente, sono imposti dagli atti istitutivi e che possono rappresentare un valido supporto anche in caso di **verifiche e/o contenziosi di natura tributaria**.

Ad esempio, si potrebbe partire da un semplice **rendiconto di "cassa"**, adattato al caso di specie, con libertà di forma e contenuto, al pari di quelli solitamente utilizzati nell'ambito degli enti non commerciali minori, prevedendo al proprio interno una sezione distinta per **ciascuna categoria di beneficiari** che, tipicamente, caratterizzano ogni *trust*, ovvero i **beneficiari del reddito** e i **beneficiari del capitale**. Come noto i primi sono coloro che vantano una **redditività normalmente ritraibile dai beni in trust** quale, ad esempio, quella rappresentata dai

canoni di locazione, dagli interessi, dai dividendi, etc.. I secondi, invece, sono **beneficiari del complesso patrimoniale del trust**, rappresentato dalla dotazione iniziale modificatasi per effetto degli incrementi/decrementi manifestatasi nel corso della gestione.

Pertanto, se nella **sezione** dei **beneficiari del reddito** troveremo, ad esempio, i ricavi da proventi immobiliari e/o finanziari e tra i costi quelli di ordinaria manutenzione connessi ai relativi beni, in quella dedicata ai **beneficiari del fondo** troveremo gli incassi provenienti dai disinvestimenti immobiliari e/o finanziari, mentre tra i costi quelli di straordinaria manutenzione e connessi agli eventuali investimenti effettuati.

Sul fronte dei costi solitamente si è soliti affermare il principio secondo il quale i **costi sostenuti dal trust** debbano **considerarsi di pertinenza del capitale**, tranne quelli per i quali ne viene verificato l'effettivo sostenimento nell'interesse dei soli beneficiari del reddito. È evidente che in questa ottica risulterà **determinante prevedere delle specifiche disposizioni al riguardo** all'interno degli atti istitutivi, al fine di evitare che tali decisioni possano essere lasciate alla mera discrezionalità del *trustee*.

Potrebbe essere utile integrare il rendiconto con delle **note esplicative** a commento delle voci più rilevanti, ad esempio commentando gli **investimenti e/o i disinvestimenti dei beni in trust**, evidenziando i criteri seguiti per la **valutazione di determinate voci** e per **l'imputazione dei costi e dei ricavi** nell'area dei beneficiari del reddito piuttosto che in quella del capitale.

Articolo tratto da ["Euroconferencenews"](#)

